DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICA DELL'IMMIGRAZIONE E PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INGRESSO E SOGGIORNO NEL TERRITORIO NAZIONALE DEI CITTADINI DEI PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

Art. 4

Visto di ingresso

Fermo restando quanto previsto dall'accordo di Schengen e dalla relativa convenzione di applicazione, il visto non puo' essere rilasciato allo straniero che sia stato condannato in Italia o all'estero per uno dei reati che costituiscono motivo di espulsione dallo Stato a norma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto. Ferma restando la normativa vigente in materia di profilassi internazionale, gli stranieri provenienti da uno Stato che, in ragione di particolari condizioni epidemiologiche, sia inserito in apposito decreto del Ministro della sanita' esibiscono ai controlli di frontiera, oltre ai documenti previsti dalla predetta normativa, un certificato rilasciato, nei dieci giorni precedenti la partenza, dall'autorita' sanitaria del Paese di provenienza, vidimato dal consolato d'Italia, comprovante l'assenza di malattie infettive in atto, aventi carattere di ampia diffusibilita' per via aerea od oro-fecale.

Versione in vigore dal 19 maggio 1996, non più in vigore dal 18 luglio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea
Estremi	Decreto-legge 17 maggio 1996, n. 269
Capo	II — Disposizioni in materia di ingresso e di soggiorno
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-politica-dell-immigrazione-e-per-269-1996/art-4-visto-di-ingresso/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it